

n. 1742/2016 R.G. N.R.
n. 4859/2016 R. G.I.P.



TRIBUNALE di BENEVENTO

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Vincenzo Landolfi

letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Paradiso Attilio in ordine ai reati di cui agli artt. 336, 368 e 612 bis c.p.;
letta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.;
letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa Maioli Nicola;
sentite le parti comparse all'udienza in camera di consiglio del 12.2.2021 e sciogliendo la riserva assunta;

OSSERVA

Dall'attività investigativa espletata non sono emersi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'indagato Paradiso Attilio per le ragioni analiticamente esposte dal P.M. nella richiesta di archiviazione del 20.5.2020 (*fol. 153*) che, essendo corrette in fatto ed in diritto, vanno pienamente condivise da questo giudice.

Con riferimento all'ipotizzato reato di cui all'art. 336 c.p. occorre rilevare che il Paradiso ed il Maioli hanno fornito versioni contrastanti degli episodi del 25.1.2016 e del 10.2.2016.

Le loro dichiarazioni, provenendo da soggetti che hanno rapporti conflittuali, che si sono reciprocamente querelati, perché possano essere ritenute attendibili, devono essere supportate da specifici e coerenti riscontri.

Ebbene, se da un lato le persone indicate dal Maioli in querela (*fol. 3-8*), sentite a sommarie informazioni, hanno confermato le dichiarazioni del denunciante, descrivendo le presunte minacce che il Paradiso gli avrebbe rivolto (*cf. verbali di sommarie informazioni di Pastore Cosimo, Salerno Gerardo e Iuliano Armando, fol. 62-64*), dall'altro il filmato prodotto dall'indagato, relativo al colloquio intercorso tra lui ed il Maioli il 25.1.2016, documenta che il Paradiso si limitò a chiedere al denunciante, responsabile dell'U.T.C. del comune di Sant'Angelo a Cupolo, alcune informazioni relative ad un procedimento amministrativo a cui era interessato, di cui sollecitò la conclusione (*cf. file video presente sul DVD allegato alla memoria del 25.2.2020, fol. 148-151*).

Vi è anche da considerare che il Pastore è soggetto controinteressato rispetto al Paradiso nel procedimento amministrativo, mentre il Salerno e lo Iuliano sono dipendenti dello stesso ufficio di cui è responsabile il denunciante.

Neppure è configurabile il reato di cui all'art. 612 bis c.p. in quanto il Paradiso, con le istanze di accesso agli atti amministrativi rivolte all'U.T.C. del comune di Sant'Angelo a Cupolo e le numerose querele sporte nei confronti del Maioli e di altri soggetti, perseguì l'intento di tutelare un proprio diritto, e non quello di recare molestia al denunciante.

La prosecuzione delle indagini nel senso richiesto nell'atto di opposizione non fornirebbe elementi idonei ad un utile esercizio dell'azione penale.

Va, pertanto, disposta l'archiviazione del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento.

Manda alla cancelleria perché restituisca gli atti al PM richiedente e per gli altri adempimenti di rito.

Benevento, 14.4.2021

**Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Vincenzo Landolfi**

DEPOSITATO IN CANCELERIA

14-04-2021

IL CANCELLIERE

Carlo N. [firma]